



Allegato "C"

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di arredo urbano (fioriere e panchine) in lamiera di acciaio a "Corten" da installare in alcune vie e piazze del centro storico di Pomarance.

ART. 2

FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con risorse proprie.

ART. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

Il prezzo complessivo della fornitura, consegnato presso la sede comunale di Pomarance, è stimato in Euro **45.760,00 (quarantacinquemilasettecentosessanta/00) oltre IVA al 22%.**

ART. 4

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Ogni singolo arredo fornito dovrà tenere conto delle specifiche tecniche riportate nella scheda tecnica (allegato sub. "B").

ART. 5

DESCRIZIONE DEL MATERIALE DA FORNIRE

La fornitura nel complesso dovrà avere le specifiche tecniche dimensionali di quanto qui di seguito elencato:

- N. 18 - Fioriera a forma tronco-conica dim. diam. mm. 946 H. mm. 665 realizzata interamente in lamiera d'acciaio a "Corten" 10/20 e dotata sul fondo di una base d'appoggio circolare con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, compreso trattam. Antidilavamento ;
- N. 2 - Fioriera a forma tronco-conica dim. diam. mm. 856 H. mm. 370 realizzata interamente in lamiera d'acciaio a "Corten" 10/20 e dotata sul fondo di una base d'appoggio circolare con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, compreso trattam. Antidilavamento ;
- N. 12 - Divanetto in lamiera di acciaio a "Corten" 10/20 lavorata e traforata al laser completo di braccioli e schienale, compreso trattamento antidilavamento. dim. mm. 1.060 x 530 x H. tot. 710
- N. 6 - Seduta in lamiera di acciaio a "Corten" 10/20 lavorata e traforata al laser completo di schienale su due lati e, compreso trattamento antidilavamento. dim. mm. 530 x 530 x H. tot. 710 ;
- N. 3 - Seduta in lamiera di acciaio a "Corten" 10/20 lavorata e traforata al laser completo di schienale su un lato, compreso trattamento antidilavamento. dim. mm. 530 x 530 x H. tot. 710 .

ART. 6

GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

Ogni singola fornitura dovrà essere garantita per un minimo di 12 mesi dalla data di consegna. Nel periodo di garanzia si intende inclusa anche la relativa manodopera occorrente per interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi (pertanto nel caso suddetto, non si procederà al pagamento di prestazioni, sia per la manodopera che per il materiale fornito) che saranno a completo carico dell'aggiudicatario. La garanzia avrà inizio all'emissione del collaudo di cui all'art. 9 del presente capitolato d'oneri.

ART. 7

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta che ha presentato il maggiore ribasso sull'importo complessivo della fornitura ammontante ad € 45.76000 .

ART. 8

ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

La rispondenza del materiale fornito rispetto all'offerta presentata e aggiudicata sarà accertata dal competente ufficio del Comune, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria o un suo rappresentante.

Se il materiale fornito, a giudizio insindacabile del competente ufficio del Comune, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o condizioni diverse da quelle stabilite e dichiarate in sede di appalto, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a restituire, nel tempo all'occorrenza indicato ogni singolo arredo difforme della qualità e tipologia stabilita, pena l'applicazione di una penale per il solo ritardo, che viene determinata nella misura non inferiore a euro 100,00 (cento/00) al giorno, inclusi i sabati le domeniche e le festività.

ART. 9

COLLAUDO

A consegna avvenuta presso la sede di Pomarance, i tecnici comunali procederanno ad un primo collaudo provvisorio, consistente nell'accertamento della rispondenza delle caratteristiche tecniche dell'offerta.

Il collaudo deve avvenire entro 10 giorni dalla consegna, in difetto di ciò il collaudo si riterrà avvenuto con esito sfavorevole. Entro 15 gg. dalla data dell'avvenuto collaudo provvisorio, si procederà all'effettuazione del collaudo definitivo; trascorsi 5 giorni dal predetto termine in difetto del collaudo, si riterrà avvenuto con esito sfavorevole.

Qualora i prodotti fossero contestati o rifiutati al collaudo, perché non conformi all'offerta o per altre anomalie, dovranno essere ritirati per le sostituzioni o quanto altro si rendesse necessario a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria, applicando per questo la stessa penale giornaliera prevista dall'art. 10, salva ed impregiudicata, in relazione alla gravità delle anomalie accertate, ogni valutazione dell'Amministrazione in ordine alla risoluzione del contratto.

ART. 10

TEMPI DELLA FORNITURA E PENALI

La fornitura del materiale in oggetto presso la sede di Pomarance, dovrà essere completata **entro 35 gg.** naturali, successivi e continui dalla data di conferma dell'ordine sul portale del Mercato Elettronico.

Qualora si verificasse un ritardo nella fase di consegna rispetto al termine fissato, il fornitore è soggetto ad una penale per il solo ritardo, che viene determinata nella misura non inferiore a euro 100,00 (cento/00) al giorno, inclusi i sabati, le domeniche e le festività. Resta salvo il diritto del

Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni fino alla concorrenza del 10% del prezzo della fornitura ; tali penali verranno decurtate dall'importo offerto per la fornitura e posa in opera. La consegna dovrà essere comunque effettuata entro i termini inferiori indicati in offerta, pena l'applicazione delle suddette penali

L'Amministrazione ha inoltre diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- in caso di ritardo pari o superiore a trenta giorni;
- qualora l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio accerti che la ditta per qualsiasi causa non sia in grado di espletare l'appalto o di fatto lo esegua con negligenza;
- qualora l'Amministrazione accerti che la fornitura non corrisponda a quello richiesto e non ritenga di chiederne la sostituzione;

In caso di risoluzione contrattuale per causa imputabile alla ditta, il Comune sospenderà tutti i pagamenti, fatta salva ogni altra azione o diritto per il risarcimento dei danni ulteriori. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di affidare la commessa della restante parte della fornitura alla ditta classificatasi, nella graduatoria finale, in posizione immediatamente successiva a quella risultata aggiudicataria. In tale eventualità, come anche nel caso di esperimento di nuova gara, i maggiori costi che il Comune dovesse eventualmente sopportare saranno addebitati alla ditta inadempiente che ha causato lo scioglimento del contratto.

ART. 11 CONTESTAZIONI

Nel caso in cui la fornitura del materiale non venisse ritenuta accettabile, sarà redatto un verbale con le indicazioni dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. La ditta alla quale le partite sono contestate, deve provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione. Le partite contestate si intendono a tutti gli effetti come non consegnate e dovranno essere sostituite nel rispetto dei termini.

ART. 12 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

E' fatto obbligo alla ditta fornitrice di uniformarsi rigorosamente alle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali a favore degli operai, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi. La ditta è altresì obbligata alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso. Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi il Comune sospenderà i pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice fino alla concorrenza dell'importo del 20% dell'appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all'impresa, senza alcuna maggiorazione, solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli enti preposti, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre alcuna eccezione al Comune e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.

ART. 13 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia della fornitura in oggetto. La ditta aggiudicataria è tenuta in modo particolare al rispetto dell'Art. 18



Ente certificato ISO 14001



comma 7 Legge n. 55/90 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di pericolosità sociale” e successive integrazioni, che si intendono qui interamente richiamate.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di fornitura sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 15

INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo totale a corpo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile e indipendente sia da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenute presenti, sia da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della mano d'opera e dei materiali.

ART. 16

PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo in unica soluzione a seguito di presentazione di regolare fattura, a seguito di collaudo definitivo (nelle forme e nei tempi previsti all'art. 9 del presente Capitolato d'Oneri) entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e/o del DURC regolare.

La fattura dovrà essere intestata a Comune di POMARANCE, Piazza Sant'Anna n. 1 C.A.P 56045 Città POMARANCE Prov. PISA - COD. FISCALE/ P. IVA 00347520504.-

ART. 17

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il codice **CIG 5841116169** ed il codice **CUP F66G14 00034 000 4** assegnati alla presente fornitura. Le parti, con la sottoscrizione del presente capitolato d'onere, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i

ART. 18

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo n°163/2006, dovrà essere prevista una cauzione fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura stessa.



Ente certificato ISO 14001



La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

ART. 19

DANNI A TERZI E RESPONSABILITA'

L'appaltatore sarà l'immediato e unico responsabile della esecuzione dell'appalto e sarà tenuto al risarcimento dei danni che per fatto proprio e dei propri dipendenti e/o collaboratori potessero, in dipendenza della fornitura appaltata, avvenire a persone, animali e cose, sia di proprietà del committente che di terzi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 141 comma 10 del D.L.gs. n. 163/2006 l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi della fornitura per una durata decennale secondo quanto stabilito dall'art. 1669 del codice civile.

Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

All'impresa affidataria, è fatto espresso divieto di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto medesimo, in deroga a quanto disposto dall'art. 1406 del C.C., sotto la Comminatoria dell'immediata risoluzione della scrittura privata e della prescritta cauzione, a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'ente.

ART. 21

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente o comunque relativa al presente appalto sarà competente in via esclusiva Il Foro di PISA, intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.

L'Istruttore Direttivo
Geom. Edoardo Bassanello



Allegato "C"

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di arredo urbano (fioriere e panchine) in lamiera di acciaio a "Corten" da installare in alcune vie e piazze del centro storico di Pomarance.

ART. 2

FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con risorse proprie.

ART. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

Il prezzo complessivo della fornitura, consegnato presso la sede comunale di Pomarance, è stimato in Euro **45.760,00 (quarantacinquemilasettecentosessanta/00) oltre IVA al 22%.**

ART. 4

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Ogni singolo arredo fornito dovrà tenere conto delle specifiche tecniche riportate nella scheda tecnica (allegato sub. "B").

ART. 5

DESCRIZIONE DEL MATERIALE DA FORNIRE

La fornitura nel complesso dovrà avere le specifiche tecniche dimensionali di quanto qui di seguito elencato:

- N. 18 - Fioriera a forma tronco-conica dim. diam. mm. 946 H. mm. 665 realizzata interamente in lamiera d'acciaio a "Corten" 10/20 e dotata sul fondo di una base d'appoggio circolare con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, compreso trattam. Antidilavamento ;
- N. 2 - Fioriera a forma tronco-conica dim. diam. mm. 856 H. mm. 370 realizzata interamente in lamiera d'acciaio a "Corten" 10/20 e dotata sul fondo di una base d'appoggio circolare con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, compreso trattam. Antidilavamento ;
- N. 12 - Divanetto in lamiera di acciaio a "Corten" 10/20 lavorata e traforata al laser completo di braccioli e schienale, compreso trattamento antidilavamento. dim. mm. 1.060 x 530 x H. tot. 710
- N. 6 - Seduta in lamiera di acciaio a "Corten" 10/20 lavorata e traforata al laser completo di schienale su due lati e, compreso trattamento antidilavamento. dim. mm. 530 x 530 x H. tot. 710 ;
- N. 3 - Seduta in lamiera di acciaio a "Corten" 10/20 lavorata e traforata al laser completo di schienale su un lato, compreso trattamento antidilavamento. dim. mm. 530 x 530 x H. tot. 710 .

ART. 6

GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

Ogni singola fornitura dovrà essere garantita per un minimo di 12 mesi dalla data di consegna. Nel periodo di garanzia si intende inclusa anche la relativa manodopera occorrente per interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi (pertanto nel caso suddetto, non si procederà al pagamento di prestazioni, sia per la manodopera che per il materiale fornito) che saranno a completo carico dell'aggiudicatario. La garanzia avrà inizio all'emissione del collaudo di cui all'art. 9 del presente capitolato d'oneri.

ART. 7

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta che ha presentato il maggiore ribasso sull'importo complessivo della fornitura ammontante ad € 45.76000 .

ART. 8

ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

La rispondenza del materiale fornito rispetto all'offerta presentata e aggiudicata sarà accertata dal competente ufficio del Comune, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria o un suo rappresentante.

Se il materiale fornito, a giudizio insindacabile del competente ufficio del Comune, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o condizioni diverse da quelle stabilite e dichiarate in sede di appalto, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a restituire, nel tempo all'occorrenza indicato ogni singolo arredo difforme della qualità e tipologia stabilita, pena l'applicazione di una penale per il solo ritardo, che viene determinata nella misura non inferiore a euro 100,00 (cento/00) al giorno, inclusi i sabati le domeniche e le festività.

ART. 9

COLLAUDO

A consegna avvenuta presso la sede di Pomarance, i tecnici comunali procederanno ad un primo collaudo provvisorio, consistente nell'accertamento della rispondenza delle caratteristiche tecniche dell'offerta.

Il collaudo deve avvenire entro 10 giorni dalla consegna, in difetto di ciò il collaudo si riterrà avvenuto con esito sfavorevole. Entro 15 gg. dalla data dell'avvenuto collaudo provvisorio, si procederà all'effettuazione del collaudo definitivo; trascorsi 5 giorni dal predetto termine in difetto del collaudo, si riterrà avvenuto con esito sfavorevole.

Qualora i prodotti fossero contestati o rifiutati al collaudo, perché non conformi all'offerta o per altre anomalie, dovranno essere ritirati per le sostituzioni o quanto altro si rendesse necessario a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria, applicando per questo la stessa penale giornaliera prevista dall'art. 10, salva ed impregiudicata, in relazione alla gravità delle anomalie accertate, ogni valutazione dell'Amministrazione in ordine alla risoluzione del contratto.

ART. 10

TEMPI DELLA FORNITURA E PENALI

La fornitura del materiale in oggetto presso la sede di Pomarance, dovrà essere completata **entro 35 gg.** naturali, successivi e continui dalla data di conferma dell'ordine sul portale del Mercato Elettronico.

Qualora si verificasse un ritardo nella fase di consegna rispetto al termine fissato, il fornitore è soggetto ad una penale per il solo ritardo, che viene determinata nella misura non inferiore a euro 100,00 (cento/00) al giorno, inclusi i sabati, le domeniche e le festività. Resta salvo il diritto del

Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni fino alla concorrenza del 10% del prezzo della fornitura ; tali penali verranno decurtate dall'importo offerto per la fornitura e posa in opera. La consegna dovrà essere comunque effettuata entro i termini inferiori indicati in offerta, pena l'applicazione delle suddette penali

L'Amministrazione ha inoltre diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- in caso di ritardo pari o superiore a trenta giorni;
- qualora l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio accerti che la ditta per qualsiasi causa non sia in grado di espletare l'appalto o di fatto lo esegua con negligenza;
- qualora l'Amministrazione accerti che la fornitura non corrisponda a quello richiesto e non ritenga di chiederne la sostituzione;

In caso di risoluzione contrattuale per causa imputabile alla ditta, il Comune sospenderà tutti i pagamenti, fatta salva ogni altra azione o diritto per il risarcimento dei danni ulteriori. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di affidare la commessa della restante parte della fornitura alla ditta classificatasi, nella graduatoria finale, in posizione immediatamente successiva a quella risultata aggiudicataria. In tale eventualità, come anche nel caso di esperimento di nuova gara, i maggiori costi che il Comune dovesse eventualmente sopportare saranno addebitati alla ditta inadempiente che ha causato lo scioglimento del contratto.

ART. 11 CONTESTAZIONI

Nel caso in cui la fornitura del materiale non venisse ritenuta accettabile, sarà redatto un verbale con le indicazioni dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. La ditta alla quale le partite sono contestate, deve provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione. Le partite contestate si intendono a tutti gli effetti come non consegnate e dovranno essere sostituite nel rispetto dei termini.

ART. 12 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

E' fatto obbligo alla ditta fornitrice di uniformarsi rigorosamente alle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali a favore degli operai, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi. La ditta è altresì obbligata alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso. Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi il Comune sospenderà i pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice fino alla concorrenza dell'importo del 20% dell'appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all'impresa, senza alcuna maggiorazione, solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli enti preposti, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre alcuna eccezione al Comune e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.

ART. 13 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia della fornitura in oggetto. La ditta aggiudicataria è tenuta in modo particolare al rispetto dell'Art. 18



Ente certificato ISO 14001



comma 7 Legge n. 55/90 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di pericolosità sociale” e successive integrazioni, che si intendono qui interamente richiamate.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di fornitura sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 15

INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo totale a corpo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile e indipendente sia da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenute presenti, sia da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della mano d'opera e dei materiali.

ART. 16

PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo in unica soluzione a seguito di presentazione di regolare fattura, a seguito di collaudo definitivo (nelle forme e nei tempi previsti all'art. 9 del presente Capitolato d'Oneri) entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e/o del DURC regolare.

La fattura dovrà essere intestata a Comune di POMARANCE, Piazza Sant'Anna n. 1 C.A.P 56045 Città POMARANCE Prov. PISA - COD. FISCALE/ P. IVA 00347520504.-

ART. 17

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il codice **CIG 5841116169** ed il codice **CUP F66G14 00034 000 4** assegnati alla presente fornitura. Le parti, con la sottoscrizione del presente capitolato d'onere, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i

ART. 18

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo n°163/2006, dovrà essere prevista una cauzione fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura stessa.



Ente certificato ISO 14001



La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

ART. 19

DANNI A TERZI E RESPONSABILITA'

L'appaltatore sarà l'immediato e unico responsabile della esecuzione dell'appalto e sarà tenuto al risarcimento dei danni che per fatto proprio e dei propri dipendenti e/o collaboratori potessero, in dipendenza della fornitura appaltata, avvenire a persone, animali e cose, sia di proprietà del committente che di terzi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 141 comma 10 del D.L.gs. n. 163/2006 l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi della fornitura per una durata decennale secondo quanto stabilito dall'art. 1669 del codice civile.

Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

All'impresa affidataria, è fatto espresso divieto di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto medesimo, in deroga a quanto disposto dall'art. 1406 del C.C., sotto la Comminatoria dell'immediata risoluzione della scrittura privata e della prescritta cauzione, a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'ente.

ART. 21

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente o comunque relativa al presente appalto sarà competente in via esclusiva Il Foro di PISA, intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.

L'Istruttore Direttivo
Geom. Edoardo Bassanello



Allegato "C"

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di arredo urbano (fioriere e panchine) in lamiera di acciaio a "Corten" da installare in alcune vie e piazze del centro storico di Pomarance.

ART. 2

FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con risorse proprie.

ART. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

Il prezzo complessivo della fornitura, consegnato presso la sede comunale di Pomarance, è stimato in Euro **45.760,00 (quarantacinquemilasettecentosessanta/00) oltre IVA al 22%.**

ART. 4

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Ogni singolo arredo fornito dovrà tenere conto delle specifiche tecniche riportate nella scheda tecnica (allegato sub. "B").

ART. 5

DESCRIZIONE DEL MATERIALE DA FORNIRE

La fornitura nel complesso dovrà avere le specifiche tecniche dimensionali di quanto qui di seguito elencato:

- N. 18 - Fioriera a forma tronco-conica dim. diam. mm. 946 H. mm. 665 realizzata interamente in lamiera d'acciaio a "Corten" 10/20 e dotata sul fondo di una base d'appoggio circolare con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, compreso trattam. Antidilavamento ;
- N. 2 - Fioriera a forma tronco-conica dim. diam. mm. 856 H. mm. 370 realizzata interamente in lamiera d'acciaio a "Corten" 10/20 e dotata sul fondo di una base d'appoggio circolare con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, compreso trattam. Antidilavamento ;
- N. 12 - Divanetto in lamiera di acciaio a "Corten" 10/20 lavorata e traforata al laser completo di braccioli e schienale, compreso trattamento antidilavamento. dim. mm. 1.060 x 530 x H. tot. 710
- N. 6 - Seduta in lamiera di acciaio a "Corten" 10/20 lavorata e traforata al laser completo di schienale su due lati e, compreso trattamento antidilavamento. dim. mm. 530 x 530 x H. tot. 710 ;
- N. 3 - Seduta in lamiera di acciaio a "Corten" 10/20 lavorata e traforata al laser completo di schienale su un lato, compreso trattamento antidilavamento. dim. mm. 530 x 530 x H. tot. 710 .

ART. 6

GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

Ogni singola fornitura dovrà essere garantita per un minimo di 12 mesi dalla data di consegna. Nel periodo di garanzia si intende inclusa anche la relativa manodopera occorrente per interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi (pertanto nel caso suddetto, non si procederà al pagamento di prestazioni, sia per la manodopera che per il materiale fornito) che saranno a completo carico dell'aggiudicatario. La garanzia avrà inizio all'emissione del collaudo di cui all'art. 9 del presente capitolato d'oneri.

ART. 7

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta che ha presentato il maggiore ribasso sull'importo complessivo della fornitura ammontante ad € 45.76000 .

ART. 8

ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

La rispondenza del materiale fornito rispetto all'offerta presentata e aggiudicata sarà accertata dal competente ufficio del Comune, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria o un suo rappresentante.

Se il materiale fornito, a giudizio insindacabile del competente ufficio del Comune, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o condizioni diverse da quelle stabilite e dichiarate in sede di appalto, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a restituire, nel tempo all'occorrenza indicato ogni singolo arredo difforme della qualità e tipologia stabilita, pena l'applicazione di una penale per il solo ritardo, che viene determinata nella misura non inferiore a euro 100,00 (cento/00) al giorno, inclusi i sabati le domeniche e le festività.

ART. 9

COLLAUDO

A consegna avvenuta presso la sede di Pomarance, i tecnici comunali procederanno ad un primo collaudo provvisorio, consistente nell'accertamento della rispondenza delle caratteristiche tecniche dell'offerta.

Il collaudo deve avvenire entro 10 giorni dalla consegna, in difetto di ciò il collaudo si riterrà avvenuto con esito sfavorevole. Entro 15 gg. dalla data dell'avvenuto collaudo provvisorio, si procederà all'effettuazione del collaudo definitivo; trascorsi 5 giorni dal predetto termine in difetto del collaudo, si riterrà avvenuto con esito sfavorevole.

Qualora i prodotti fossero contestati o rifiutati al collaudo, perché non conformi all'offerta o per altre anomalie, dovranno essere ritirati per le sostituzioni o quanto altro si rendesse necessario a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria, applicando per questo la stessa penale giornaliera prevista dall'art. 10, salva ed impregiudicata, in relazione alla gravità delle anomalie accertate, ogni valutazione dell'Amministrazione in ordine alla risoluzione del contratto.

ART. 10

TEMPI DELLA FORNITURA E PENALI

La fornitura del materiale in oggetto presso la sede di Pomarance, dovrà essere completata **entro 35 gg.** naturali, successivi e continui dalla data di conferma dell'ordine sul portale del Mercato Elettronico.

Qualora si verificasse un ritardo nella fase di consegna rispetto al termine fissato, il fornitore è soggetto ad una penale per il solo ritardo, che viene determinata nella misura non inferiore a euro 100,00 (cento/00) al giorno, inclusi i sabati, le domeniche e le festività. Resta salvo il diritto del

Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni fino alla concorrenza del 10% del prezzo della fornitura ; tali penali verranno decurtate dall'importo offerto per la fornitura e posa in opera. La consegna dovrà essere comunque effettuata entro i termini inferiori indicati in offerta, pena l'applicazione delle suddette penali

L'Amministrazione ha inoltre diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- in caso di ritardo pari o superiore a trenta giorni;
- qualora l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio accerti che la ditta per qualsiasi causa non sia in grado di espletare l'appalto o di fatto lo esegua con negligenza;
- qualora l'Amministrazione accerti che la fornitura non corrisponda a quello richiesto e non ritenga di chiederne la sostituzione;

In caso di risoluzione contrattuale per causa imputabile alla ditta, il Comune sospenderà tutti i pagamenti, fatta salva ogni altra azione o diritto per il risarcimento dei danni ulteriori. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di affidare la commessa della restante parte della fornitura alla ditta classificatasi, nella graduatoria finale, in posizione immediatamente successiva a quella risultata aggiudicataria. In tale eventualità, come anche nel caso di esperimento di nuova gara, i maggiori costi che il Comune dovesse eventualmente sopportare saranno addebitati alla ditta inadempiente che ha causato lo scioglimento del contratto.

ART. 11 CONTESTAZIONI

Nel caso in cui la fornitura del materiale non venisse ritenuta accettabile, sarà redatto un verbale con le indicazioni dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. La ditta alla quale le partite sono contestate, deve provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione. Le partite contestate si intendono a tutti gli effetti come non consegnate e dovranno essere sostituite nel rispetto dei termini.

ART. 12 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

E' fatto obbligo alla ditta fornitrice di uniformarsi rigorosamente alle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali a favore degli operai, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi. La ditta è altresì obbligata alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso. Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi il Comune sospenderà i pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice fino alla concorrenza dell'importo del 20% dell'appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all'impresa, senza alcuna maggiorazione, solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli enti preposti, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre alcuna eccezione al Comune e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.

ART. 13 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia della fornitura in oggetto. La ditta aggiudicataria è tenuta in modo particolare al rispetto dell'Art. 18



Ente certificato ISO 14001



comma 7 Legge n. 55/90 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di pericolosità sociale” e successive integrazioni, che si intendono qui interamente richiamate.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di fornitura sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 15

INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo totale a corpo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile e indipendente sia da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenute presenti, sia da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della mano d'opera e dei materiali.

ART. 16

PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo in unica soluzione a seguito di presentazione di regolare fattura, a seguito di collaudo definitivo (nelle forme e nei tempi previsti all'art. 9 del presente Capitolato d'Oneri) entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e/o del DURC regolare.

La fattura dovrà essere intestata a Comune di POMARANCE, Piazza Sant'Anna n. 1 C.A.P 56045 Città POMARANCE Prov. PISA - COD. FISCALE/ P. IVA 00347520504.-

ART. 17

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il codice **CIG 5841116169** ed il codice **CUP F66G14 00034 000 4** assegnati alla presente fornitura. Le parti, con la sottoscrizione del presente capitolato d'onere, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i

ART. 18

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo n°163/2006, dovrà essere prevista una cauzione fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura stessa.



Ente certificato ISO 14001



La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

ART. 19

DANNI A TERZI E RESPONSABILITA'

L'appaltatore sarà l'immediato e unico responsabile della esecuzione dell'appalto e sarà tenuto al risarcimento dei danni che per fatto proprio e dei propri dipendenti e/o collaboratori potessero, in dipendenza della fornitura appaltata, avvenire a persone, animali e cose, sia di proprietà del committente che di terzi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 141 comma 10 del D.L.gs. n. 163/2006 l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi della fornitura per una durata decennale secondo quanto stabilito dall'art. 1669 del codice civile.

Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

All'impresa affidataria, è fatto espresso divieto di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto medesimo, in deroga a quanto disposto dall'art. 1406 del C.C., sotto la Comminatoria dell'immediata risoluzione della scrittura privata e della prescritta cauzione, a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'ente.

ART. 21

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente o comunque relativa al presente appalto sarà competente in via esclusiva Il Foro di PISA, intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.

L'Istruttore Direttivo
Geom. Edoardo Bassanello